

Tanichini Guss

STATUTO

della

„Famiglia cooperativa di Romallo“

Società cooperativa rurale per acquisto e smercio di generi di prima e più comune necessità, scorte agrarie, prodotti agricoli e sericoli, e di frutticoltura, a garanzia limitata.

Romallo addì 15/4 1895 (novanta 5)

Art.º I. Scopo.

§ 1. I sottoscritti costituiscono col presente una Società cooperativa di acquisto e smercio di generi, registrata a garanzia limitata, e a tempo indeterminato.

§ 2. La società ha lo scopo di somministrare ai propri soci, per mezzo di acquisto per conto comune con propri magazzini, i generi di prima e più comune necessità, come pure scorte agrarie nonchè quegli articoli che il Consiglio Direttivo giudicherà più utili in qualità e quantità richiesta dal bisogno dei propri soci, e così pure di smerciare cumulativamente i prodotti agricoli, sericoli, e di frutticoltura, ed altri generi come si riterrà utile a favore dei propri soci, procurando loro maggiori vantaggi, comodità, risparmio.

Art.º II. Sede e denominazione.

§ 3. La Società ha la sua sede in Romallo
Distretto di Sles e si denominerà: *La Famiglia cooperativa*
di Romallo, Consorzio registrato a garanzia limitata.

§ 4. La Società sarà iscritta nei Registri a garanzia limitata, e sarà costituita quando conti almeno trenta soci.

Art.º III. Assunzione nella società.

§ 5. Possono formar parte della società soltanto persone giuridiche, cioè capaci ad obbligarsi e che abitino in un comune del Distretto di e che prima della formale costituzione della società vi prendano parte colla propria firma. Possono far parte del Consorzio anche corpi morali a mezzo dei loro legali rappresentanti. Persone che vogliono far parte della società, dopo seguita la sua costituzione, devono fare analoga dimanda in iscritto alla Direzione, od a voce in sede ufficiosa, la quale decide sulla medesima accettando inappella bilmente il chiedente, senza indicare i motivi della deliberazione.

Art.º IV. Fondo sociale.

§ 6. Il capitale sociale di fondazione è formato mediante quote di compartecipazione di Corone l'una. Ogni socio deve partecipare a questo con almeno una quota.

§ 7. All'atto del pagamento delle quote il socio riceverà in calce alla copia del presente statuto un certificato di compartecipazione al proprio nome denotante il numero delle quote contribuite, sottoscritto dal Presidente e da un consigliere della Direzione e segnato col timbro della Società.

§ 8. Sull'importo delle quote di partecipazione non viene corrisposto interesse o dividendo.

Art.º V. Organi sociali.

§ 9. Sono organi sociali.

a. Le adunanze generali.

b. La Direzione della Società.

c. La Commissione di sorveglianza.

Art.º VI. Adunanze generali.

§ 10. Le adunanze generali sono ordinarie e straordinarie.

§ 11. Le ordinarie devono convocarsi dalla Direzione annualmente, entro i due mesi seguenti alla chiusa dell'anno amministrativo.

§ 12. Le straordinarie possono convocarsi ogni volta che la Direzione lo crederà necessario, e sono richieste dal Consiglio di sorveglianza, od almeno da una quarta parte dei soci che ne fanno domanda in iscritto portando l'ordine del giorno da pertrattarsi.

§ 13. I soci devono essere avvisati della convocazione dell'adunanza otto giorni prima mediante circolare, dove sieno indicati il giorno, l'ora ed il luogo della sessione, e gli oggetti da pertrattarsi.

§ 14. L'ordine del giorno verrà fissato dalla Direzione; in esso devono essere scritte anche quelle proposte che giungessero in tempo e fossero presentate da cinque soci almeno.

§ 15. Alle adunanze generali hanno diritto di intervenire tutti i soci. Quelli che fossero impediti di intervenire in persona possono farsi rappresentare da altro socio con regolare procura.

Nessun socio può rappresentare più di due altri membri della società con procura.

§ 16. Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea generale è richiesta la contemporanea presenza di almeno la quarta parte dei soci, e la maggioranza assoluta dei votanti.

§ 17. Se in seguito alla prima convocazione di un'adunanza generale non interviene alla sessione almeno la quarta parte dei soci, la Direzione deve convocarne un'altra entro quindici giorni, nella quale sono validi i conchiusi qualunque fosse il numero dei soci comparsi.

§ 18. Venendo in discussione qualunque mutamento o forma di statuto, o la erezione di altri magazzini sociali nel raggio distrettuale, come pure l'aumento o la riduzione delle quote di compartecipazione, l'esclusione di soci o lo scioglimento della società, nell'assemblea devono esser presenti in persona o mediante procuratore almeno due terzi dei soci, e la deliberazione sarà valida soltanto quando ottenga il voto di tre quarti dei comparsi.

§ 19. A parità di voti deciderà quello del Presidente; le votazioni si faranno per alzata e seduta, e, deliberandolo l'assemblea, anche per appello nominale o schede segrete.

Le elezioni od altro che vorrà l'assemblea saranno fatte mediante schede segrete.

§ 20. I conchiusi presi validamente da adunanze generali sono obbligatori anche pei soci non comparsi e non rappresentati nelle stesse.

§ 21. Sulle discussioni o deliberazioni di adunanza sarà tenuto un protocollo da firmarsi dal Presidente e da due soci verificatori.

Art.º VII. Facoltà riservate alle Adunanze generali.

§ 22. Sono riservate alle adunanze generali le decisioni sui seguenti oggetti:

a. l'approvazione, la riforma, la mutazione e il complemento dello statuto.
b. l'approvazione del regolamento interno pel magazzino, o per lo smercio, ed eventualmente la fondazione di magazzini filiali nel raggio distrettuale per maggiore comodità dei soci.

c. l'elezione del Presidente e dei consiglieri, di due membri della Commissione di sorveglianza, di due eventuali provveditori e del magazzinoiere.

d. la determinazione del relativo importo massimo del quale possa validamente venire obbligata la società.

e. l'approvazione dei prestiti superiori contemplati nel capoverso antecedente, e degli investimenti del danaro sociale.

f. la determinazione delle somme da passarsi al fondo di riserva.

g. la fissazione della maniera o modo nei quali i singoli soci devono o possono partecipare alle operazioni sociali ed all'acquisto dei generi somministrati dai magazzini sociali.

h. la proporzione degli acconti che la Direzione è autorizzata a pagare ai soci per i generi somministrati alla società.

i. le rate e le epoche nelle quali sieno eventualmente da pagarsi le quote di compartecipazione.

j. l'ammontare delle tasse di buon ingresso dei nuovi soci, e l'epoca del relativo pagamento.

l. la determinazione degli utili netti che vanno devoluti al fondo di riserva.

m. la punizione e la esclusione di soci che agissero contro i patti sociali, e a danno della società.

n. la liquidazione dei conti, dei bilanci, della gestione sociale, e la relativa assolutoria.

o. lo scioglimento della società.

Art.º VIII. Direzione.

§ 23. La Direzione è composta d'un Presidente, d'un Vice Presidente, e di altri membri che vengono eletti dall'adunanza generale dei soci a maggioranza assoluta con votazione piena al primo e secondo esperimento, e votazione ristretta al terzo; ed a parità di voti infine decide la sorte.

La prima Direzione della Società, come pure la sua durata in carica, viene precisata dal § 67.

§ 24. I membri della Direzione, come pure i loro eventuali sostituti, devono venire insinuati subito dopo la nomina loro per l'iscrizione nei Registri Consorziali a scanso delle pene disciplinari previste dalla legge. A tale insinuazione va unita la loro legittimazione. I membri della prima Direzione sono legittimati da questi Statuti (§ 67). In tutti i casi futuri la legittimazione segue a mezzo del relativo protocollo di elezione fatto dall'adunanza generale. I membri esistenti della Direzione cessano appena compita la iscrizione nei Registri consorziali dei nuovi membri che entreranno nei loro posti, e che ricevono dai primi la consegna dei loro affari sociali.

Venendo a mancare un membro della Direzione per morte od uscita dalla società, l'assemblea generale è chiamata ad eleggerne altri in loro sostituzione, e questi restano in carica per quel tempo pel quale durerà il servizio di coloro a cui subentrano.

Il modo usato per la nomina della Direzione sarà eguale anche pei due membri del Consiglio di sorveglianza, e pegli altri impiegati della Società che si ritenessero necessari nell'azienda, venendo pur essi legittimati col relativo protocollo di nomina.

§ 25. La Direzione prende le sue deliberazioni in sessioni collegiali, le quali sono valide quando oltre il Presidente vi intervenga almeno la metà dei Consiglieri.

I conchiusi della Direzione si prendono a maggioranza assoluta di voti, ed in caso di voti pari decide quello del Presidente.

§ 26. La Direzione deve:

§ 32. dare il proprio consenso affinchè la Direzione possa validamente assumere mutui, contrarre obblighi, e fare investimenti superiori a quelli stabiliti nell'assemblea generale;

§ 33. deve unirsi in sessione ogni volta che è invitata dalla Direzione della società, e manifestare il risultato delle osservazioni da essa rilevate.

Art.º XII. Provveditori.

§ 34. Questi possono essere due, nominati dall'assemblea generale, ed hanno la mansione di provvedere in conveniente quantità e qualità a tempo opportuno le derrate ordinate dalla Direzione.

§ 35. Fanno contratti a nome della società, ma sotto propria responsabilità finchè non sieno accettati dalla Direzione, alla quale di volta in volta devono comunicare gli estremi.

§ 36. Possono funzionare dietro loro convenzione anche separatamente, ma sono però solidali tra loro. Ogni atto quindi fatto anche da un solo, è imputabile anche all'altro.

§ 37. Dovendo nel fare le provviste contrarre spese borsuali, queste saranno loro rife dalla società.

§ 38. Di qualunque merce che viene accettata dalla Direzione, devono presentare le fatture del fornitore, nelle mani del quale la Direzione farà direttamente i pagamenti.

Art.º XIII. Magazziniere.

§ 39. Il magazziniere dev'essere nominato dall'assemblea generale.

§ 40. Avrà un corrispondente onorario stabilito dalla Direzione in unione alla Commissione di sorveglianza.

§ 41. Esso è responsabile d'ogni danno che avvenga alla società per oggetti affidati alla sua custodia, e pei generi commessi per la distribuzione ai soci, salvo il caso di forza maggiore.

§ 42. Sta sotto l'immediata sorveglianza della Direzione e commissione di sorveglianza, dalle quali riceve ordini, ed a cui deve concedere la visita d'ogni cosa affidatagli.

§ 43. Deve stare in magazzino conforme l'orario fissato dalla Direzione, e distribuire le merci appuntino giusta la tariffa affidatagli.

§ 44. Non può accettare in magazzino nessuna merce senza l'approvazione della Direzione.

§ 45. Dei generi entrati ed usciti deve tenere esatto registro, ne incasserà gli importi, di cui farà consegna alla Direzione ogni giorno al chiudere del magazzino.

§ 46. Dovrà presentare una proporzionata cauzione, o competente e riconosciuta sicurtà.

§ 47. La Società, senza esplicito e speciale permesso, non lo autorizza a far credito alcuno nella distribuzione dei generi.

§ 48. È suo obbligo di tenere la pulizia e l'ordine nel magazzino, e di conformarsi in tutto al regolamento sociale.

Art.º XIV. Diritti ed obblighi dei soci.

§ 49. I soci hanno diritto:

a. di partecipare alle operazioni della società nella misura e nel modo stabilito dall'assemblea generale;

b. di partecipare agli utili netti dell'azienda sociale in proporzione del valore dei generi somministrati da loro alla società, e secondo le norme stabilite dall'adunanza generale e dal regolamento interno;

c. di servirsi esclusivamente per sè e per le loro famiglie delle vettovaglie somministrate dal magazzino sociale alla tariffa prescritta, e ciò personalmente o per mezzo di persone della loro famiglia, e per nessun altro;

d. di intervenire alle adunanze generali, e di dare il voto in proporzione delle quote di partecipazione.

Il possesso di 1 a 5 quote dà il diritto ad un voto, e così di seguito in proporzione.

e. Se un socio è assente dalla propria famiglia, i suoi famigliari hanno diritto egualmente di farne le provviste giusta il capoverso c., quando sia avvertita la Direzione della assenza.

§ 50. I soci sono obbligati:

a. di versare l'importo delle quote di compartecipazione e delle tasse di buon ingresso a tempo e nel modo stabilito dall'assemblea generale;

b. di garantire solidamente per tutti gli obblighi sociali validamente sussistenti cogli importi delle quote di compartecipazione da ciascuno sottoscritte, ed oltre a questo con altro importo decuplo allo stesso;

c. di assoggettarsi a tutte le disposizioni dello statuto, alle decisioni dell'adunanza generale, ai conchiusi della Direzione, ed al regolamento interno;

d. di provvedere presso il magazzino sociale le derrate ed i generi occorrenti solo per sè e famiglia e non per altri; contravvendendo a questo disposto, dovranno sottostare alla pena comminata d'essere sospesi a sei mesi dai benefici sociali, ed ancora ad altre molestie che potesse avere la società per tale deviazione;

e. di fornire alla società le frutta, i bozzoli ed altre eventuali produzioni ricavate dalla loro azienda rurale, nei modi e nella forma stabiliti dal regolamento interno.

§ 51. Soci che entreranno nella società dopo la sua formale costituzione, devono versare anche la tassa di buon ingresso nella misura determinata dall'adunanza generale.

§ 52. I soci che non avessero ad uniformarsi alle norme dello statuto e del regolamento interno, e quelli che danneggiassero la società, dovranno essere chiamati all'ordine e condannati dalla Direzione alla rifusione dei danni recati e che essa potrà liquidare; oltre a questo ad una multa a profitto del fondo di riserva, ed in casi d'urgenza e di recidiva, può essere deliberata la loro esclusione dalla società.

§ 53. Alla fine dell'anno amministrativo devono venir chiuse tutte le partite, e sarà assunto l'inventario della sostanza sociale munito di tutti gli allegati e con una esposizione dello stato dell'azienda.

Il bilancio si deve compilare giusta i principî d'uso mercantile, e in uno specchio sommario deve contenere :

1. *Facoltà della società* (attivo):

- a. lo stato di cassa in danari contanti,
- b. i generi in magazzino giusta il listino del giorno,
- c. crediti eventuali,
- d. il valore dei mobili (fine anno),
- e. il valore degli immobili eventuali.

2. *I debiti sociali* (passivo):

- a. i debiti delle varie specie senza riguardo a scadenze,
- b. quote pagate dai soci (capitale sociale),
- c. tasse di buon ingresso (fondo di riserva).

Il sopravanzo dell'attivo sul passivo costituisce il guadagno netto e quello del passivo sull'attivo la perdita.

§ 54. La resa di conto ed il bilancio saranno esaminati dalla commissione di sorveglianza, e saranno esposti dopo ciò per otto giorni all'ispezione dei soci colle osservazioni eventuali della commissione di sorveglianza, per passare poscia all'assemblea generale, per la finale liquidazione ed assolutoria.

Art.º XVI. Fondo di riserva.

§ 55. Mediante una parte proporzionata degli utili depurati, stabilita dall'assemblea generale mediante le tasse di buon ingresso e mediante le eventuali multe inflitte ai soci, viene formato un fondo di riserva per coprire spese imprevedute, per compera di oggetti, macchine, attrezzi ed accessori, e per far fronte a perdite eventuali. Questo fondo dovrà essere collocato a frutto presso altri fondi pubblici, quando non disponga altrimenti l'assemblea generale.

Art.º XVII. Uscita dalla società.

§ 56. Ogni socio può ritirarsi dalla società colla fine di ciascun anno amministrativo, dando alla Direzione analoga disdetta in iscritto tre mesi prima dello spirare del medesimo.

La direzione deve accusare ricevuta in iscritto della fatta rinuncia.

§ 57. Il socio che si ritira resta però sempre garante delle obbligazioni contratte dalla società fino all'uscita (contemplata nel § 50 lett. b.) per un anno dopo l'espri di quello nel quale ha abbandonata la società.

§ 58. Solo dopo questo tempo avrà luogo la rifusione delle quote di partecipazione.

§ 59. I diritti d'ogni socio si estinguono:

- a. quando egli perde i diritti civili;
- b. quando venga condannato per reati derivanti da avidità di lucro;
- c. quando segue la di lui morte.

§ 60. Al fondo di riserva non hanno diritto alcuno quei soci che si ritirano dalla società, e quelli che ne venissero esclusi, o che perdessero il diritto di appartenervi giusta il tenore dei §§ soprassegnati.

§ 61. Nel caso di morte di un socio i diritti e gli obblighi passano però per diritto agli eredi o successori che vanno al possesso degli stabili del defunto, e pei quali esso entrò in società.

Art.º XVIII. Iscrizione della società nei Registri Consorziali.

§ 62. La iscrizione della Società nei competenti Registri Consorziali avrà luogo dietro domanda della Direzione eletta pel primo anno amministrativo ed indicata al § 67.

Art.º XIX. Pubblicazioni.

§ 63. Le eventuali pubblicazioni e avvisi della Società si faranno nel *Bollettino del Consiglio Provinciale d'agricoltura, Sezione di Trento*, e con placati nei rispettivi locali del Magazzino.

Art.º XX. Scioglimento della Società.

§ 64. Lo scioglimento della Società può venire deliberato solamente dall'adunanza generale e quando sieno adempite tutte le forme volute dalla legge 9 aprile 1873 N.º 70.

§ 65. Nel caso che la Società venga sciolta, l'adunanza generale affiderà a chi crederà conveniente la liquidazione del patrimonio sociale, e ne determinerà la ripartizione o l'uso.

Art.º XXI. Disposizione finale.

§ 66. In tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa richiamo alle disposizioni della legge 9 aprile 1873 N.º 70.

§ 67. I membri della prima Presidenza sono i seguenti:

Per don Napoleone Canon

Presidente.

Antonio Tancheri

Vice Presidente.

Membri.

Tancheri Nicola

Schlauer Giovanni

Tancheri Giuseppe

.....

.....

.....

Giusta il § 24 articolo VIII sono obbligati tantosto ad insinuarsi per conseguire la registrazione del Consorzio presso l' i. r. Tribunale circolare di *Genova* conforme alle prescrizioni di legge.

I membri soprannominati della prima Presidenza durano in carica fino al 31 dicembre 189*5* novanta *cinque* epoca che segnerà anco per l'avvenire la fine dell'anno amministrativo del primo esercizio e seguenti.

§ 68. La nomina delle future Direzioni sarà fatta almeno un mese prima della fine dell'anno amministrativo, il quale terminerà sempre coll'anno solare.

§ 69. Spetterà all'Adunanza generale di approvare un regolamento interno, il quale, giusta il tenore del presente statuto, segnerà le regole pel buon andamento degli affari sociali.

LA PRESIDENZA :

pro Antonio Canonico pres.
Antonio Panchari vice pres.
Panchari Nicolo', Lausser Giovanni
Panchari Giuseppe membri

N.º Civil.

Registrato oggi di al N.º 431 nel libro dei Consorzi industriali ed economici.

DALL' I. R. TRIBUNALE CIRCOLARE
quale Senato di commercio

Trento li 14/6 1895

(L. S.)

Kurzel

Attestato di compartecipazione.

Il signor Giuseppe Tancheri Rumer
venne oggi di accettato a socio di questa Società cooperativa di acquisto e smer-
cio ed ha pagato la quota di compartecipazione di Cor. dieci
e per sua giustificazione gli si rilascia il presente attestato in calce allo Statuto
sociale.

Romallo li 22/8 1895

Il Consigliere

Giovanni Chares

Il Presidente



pr. Antonio Favon

5

Clauser	Gro. Ju. J. J.	Pres.
"	Andrea	Vice pres.
"	Gro. J. Nicolò	} Cons.
Portolin	Tomaso	
Lorenzon	Pa. H. sta	

Trento, Stab. Tip. G. B. Monauni, ed.
